Consorzio di tutela del “Cioccolato di Modica IGP”

Regolamento per l’utilizzazione della denominazione “CIOCCOLATO DI MODICA IGP“
nell’etichettatura dei prodotti trasformati

Regolamento per l’utilizzazione della denominazione “CIOCCOLATO DI MODICA IGP“ nell’etichettatura dei prodotti trasformati

Premesso che

Il Consorzio di tutela “CIOCCOLATO DI MODICA IGP“ ha quale oggetto sociale lo svolgimento

delle seguenti attività:

- promuovere l'applicazione del disciplinare di produzione del "CIOCCOLATO DI MODICA IGP" ;

- proporre eventuali modifiche ed implementazioni anche per adeguare la produzione alle modificate esigenze del mercato, nonché promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative del prodotto tutelato;

- definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato, nonché alle diverse esigenze del mercato, comprese quelle relative all'organizzazione comune della preparazione e commercializzazione del prodotto finito;

- tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali del "CIOCCOLATO DI MODICA IGP" anche attraverso l'informazione ai consumatori;

- avanzare proposte di disciplina, regolamentare, anche in attuazione del disciplinare di produzione registrato, e svolgere compiti consultivi relativi al "CIOCCOLATO DI MODICA IGP";

- promuovere accordi interprofessionali secondo le modalità del presente Statuto e, eventualmente, piani attuativi delle previsioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. 27.05.2005 n. 102 e ss. modificazioni;

- adottare un marchio consortile, da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

- tutelare, difendere, anche in sede giudiziaria, in Italia e all'estero, e vigilare affinché, da parte di chiunque, non vengano usati indebitamente, abusivamente o illegittimamente, anche riferiti a categorie merceologiche diverse, la dicitura "CIOCCOLATO DI MODICA IGP" , il marchio consortile (qualora adottato), il segno distintivo del "CIOCCOLATO DI MODICA IGP", il contrassegno ed ogni altro simbolo o dicitura che li identifichi, ed affinché non vengano usati nomi, denominazioni, diciture e simboli comunque atti a trarre in inganno l'acquirente o il consumatore;

Consorzio di tutela del "Cioccolato di Modica IGP"

Regolamento per l'utilizzazione della denominazione "CIOCCOLATO DI MODICA IGP"
nell'etichettatura dei prodotti trasformati

- conseguire ed espletare l'incarico di vigilanza, in qualità di organo abilitato dalle competenti Amministrazioni dello Stato con l'esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio, secondo le modalità stabilite dall'ordinamento vigente;

- estendere in Italia ed all'estero la conoscenza del "CIOCCOLATO DI MODICA IGP" e delle sue caratteristiche di qualità, svolgendo ovunque apposita promozione ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva;

- operare la scelta e la revoca dell'Organismo di Controllo, pubblico o privato, autorizzato ai sensi del Regolamento (UE)n. 2024/1143 ;

- collaborare nell'attività di vigilanza con l'Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, ai sensi del D.M. 12.04.2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) della Legge 526/1999, sono state impartite direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP nell'attività di vigilanza.

- il Consorzio è titolare esclusivo della Indicazione Geografica Protetta "CIOCCOLATO DI MODICA IGP" l'utilizzo della denominazione origine protetta soggiace alle norme ed ai regolamenti ad esso relative; in particolare, statutariamente, ne è consentita l'utilizzazione a tutti i soggetti consorziati e sottoposti al sistema di controllo della IGP "CIOCCOLATO DI MODICA IGP;

- il Consorzio svolge inoltre attività di vigilanza sui prodotti similari, prodotti e/o commercializzati sul territorio dell'Unione europea, che con false indicazioni sull'origine, la specie, la natura e le qualità specifiche dei prodotti medesimi possono ingenerare confusione nei consumatori e recare danno al prodotto " CIOCCOLATO DI MODICA IGP";

è obiettivo del Consorzio, oltre che attività prevista da Statuto, quello di estendere in Italia ed all'estero la conoscenza e la diffusione del " CIOCCOLATO DI MODICA IGP";" nonché delle sue caratteristiche di qualità svolgendo ovunque apposita promozione ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva.

Tutto ciò premesso

Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP adotta il **Regolamento per l'utilizzazione della denominazione "CIOCCOLATO DI MODICA IGP" nell'etichettatura dei prodotti trasformati**

L'obiettivo del Regolamento è quello di regolare e definire i limiti e le condizioni per il corretto utilizzo della denominazione " CIOCCOLATO DI MODICA IGP", nei prodotti trasformati.

Consorzio di tutela del "Cioccolato di Modica IGP"

Regolamento per l'utilizzazione della denominazione "CIOCCOLATO DI MODICA IGP"
nell'etichettatura dei prodotti trasformati

A tal fine le aziende che intendono utilizzare la denominazione " CIOCCOLATO DI MODICA IGP" per l'etichettatura dei prodotti composti, elaborati e trasformati recanti il riferimento alla denominazione CIOCCOLATO DI MODICA IGP", dovranno avanzare preventivamente richiesta specifica di autorizzazione al Consorzio di Tutela del cioccolato di Modica IGP che, esaminata la richiesta, formula eventuali osservazioni, superate le quali, concede l'autorizzazione per l'uso della denominazione provvedendo ad inserire gli utilizzatori in apposito registro e ad attivare i relativi controlli.

Si evidenzia che il prodotto certificato utilizzato dovrà costituire il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza.

La valorizzazione dell'utilizzo del " CIOCCOLATO DI MODICA IGP" nel preparato alimentare deve avvenire citando in qualunque punto dell'etichetta la dicitura " CIOCCOLATO DI MODICA IGP" oppure " CIOCCOLATO DI MODICA " Indicazione Geografica Protetta; È fatto divieto usare con la denominazione di cui sopra qualsiasi altra denominazione od aggettivazione aggiuntiva.

REGOLAMENTO

Regolamento per l'utilizzazione della denominazione "CIOCCOLATO DI MODICA IGP"

nell'etichettatura dei prodotti trasformati

Art.1 - per concedere l'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera C del D.lgs 297/04 per utilizzare nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità il riferimento a " CIOCCOLATO DI MODICA IGP" per il prodotto composto, elaborato, trasformato che l'utilizzatore produce, commercializza o immette al consumo occorre tenere presente che tale riferimento può comparire esclusivamente nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità, compresi i siti web dei prodotti composti, elaborati o trasformati, così come nei documenti commerciali e negli imballaggi riguardanti gli stessi, fatto salvo il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti agricoli alimentari.

L'autorizzazione concessa ai sensi all'art. 1, comma 1, lettera C del D.lgs 297/04 sarà inserita in apposito registro del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP .

Art. 2 - la dicitura Indicazione Geografica Protetta o l'acronimo IGP per essere utilizzati in etichetta dovranno essere posti di seguito alla denominazione tutelata, in modo che sia chiaro e no suscettibile di indurre in errore il consumatore che tali diciture o acronimi si riferiscono al prodotto registrato utilizzato come i

ingrediente e quest'ultimo deve essere componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza e non al prodotto composto, elaborato o trasformato.

Per i prodotti a base esclusiva contenente 100% " CIOCCOLATO DI MODICA IGP" ,si deve utilizzare la dicitura : 100% " CIOCCOLATO DI MODICA IGP" ; oppure 100% "" CIOCCOLATO DI MODICA" Indicazione Geografica Protetta";

per i prodotti composti, elaborati o trasformati che utilizzano il " CIOCCOLATO DI MODICA IGP" con percentuali inferiori al 100% , si possono utilizzare le diciture : *"con Cioccolato Di Modica Igp"; "da Cioccolato di Modica IGP" o "a base di Cioccolato di Modica IGP".*

Art.3 - le dimensioni dei caratteri utilizzati per il riferimento alla denominazione tutelata nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato devono essere inferiori alle dimensioni del carattere utilizzato per la denominazione della ditta, dei marchi dalla stessa utilizzati nonché della denominazione di vendita del prodotto composto, elaborato o trasformato;

Art 4 - per indicare l'ingrediente IGP nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato deve essere utilizzato per l'intera denominazione il medesimo carattere delle medesime dimensioni. Lo stesso carattere e le medesime dimensioni utilizzate per indicare la denominazione devono essere utilizzati per le diciture Indicazione Geografica Protetta o l'acronimo IGP.

Art. 5 - è vietato l'utilizzo del simbolo comunitario nonché del logo della denominazione tutelata nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato contenente il riferimento alla IGP Cioccolato di Modica.

Art. 6 - fermo restando quanto sopra previsto, è possibile riportare in etichetta, esclusivamente in aggiunta al riferimento alla denominazione IGP in lingua italiana, anche la traduzione della stessa in altra lingua. Di seguito alla traduzione della denominazione in lingua diversa dall'italiano non è possibile riportare l'acronimo, neanche se tradotto;

Art. 7 - è possibile utilizzare, di seguito al all'ingrediente IGP in lingua italiana, l'acronimo in lingua diversa dall'italiano utilizzando una delle traduzioni degli acronimi riportate nell'allegato V del Regolamento (CE) n. 1898/06;

Art. 8 - le dimensioni dei caratteri utilizzati per il riferimento alla IGP nella lingua diversa dall'italiano non potranno essere superiori a quelle dei caratteri utilizzati per la versione in italiano.

Art. 9 - la denominazione IGP utilizzata, e la eventuale corrispondente traduzione, devono essere riportate nello stesso campo visivo.

Art. 10 - L'utilizzatore ha l'obbligo di garantire che il prodotto IGP sia acquistato da produttore sottoposto al controllo dell'organismo delegato di cui all'articolo 39, paragrafo 3, lettera b), del Reg. (UE) 1143/2024;

Art. 11 - l'Indicazione Geografica Protetta che designa un prodotto utilizzato come ingrediente in un prodotto trasformato può essere usata nel nome di tale prodotto trasformato, nella relativa etichettatura o nel relativo materiale pubblicitario, ai sensi dell'art 27 del Regolamento (UE)n. 2024/1143 se:

a) il prodotto trasformato non contiene alcun altro prodotto comparabile all'ingrediente designato dall'Indicazione Geografica;

b) l'ingrediente designato dall'Indicazione Geografica è utilizzato in quantità sufficiente per conferire una caratteristica essenziale al prodotto composto, la percentuale d'incorporazione dell' ingrediente "Cioccolato di Modica IGP" potrà essere indicata in prossimità immediata della denominazione di vendita del prodotto alimentare di cui trattasi, e obbligatoriamente nell'elenco degli ingredienti.

Art. 12 - l'utilizzatore deve sottoscrivere l'impegno a dimostrare, tramite registrazioni, che la quantità di prodotto IGP utilizzata nel prodotto composto, elaborato o trasformato corrisponde alla quantità di prodotto IGP ricevuta nonché l'impegno a produrre, dietro richiesta del Consorzio o degli uffici competenti, la relativa documentazione;

Art. 13 - l'utilizzatore deve sottoscrivere l'impegno a registrare mensilmente il numero di confezioni del prodotto composto, elaborato o trasformato contenenti il riferimento alla IGP prodotta , a trasmettere una scheda tecnica che descriva il prodotto composto, elaborato o trasformato nonché a comunicare la sede dello stabilimento nel quale avverrà la produzione. Eventuali cambiamenti di stabilimento dovranno essere preventivamente comunicati al Consorzio di Tutela Cioccolato di Modica ;

Art. 14 - l'utilizzatore deve dichiarare che il prodotto IGP verrà stoccato, prima della elaborazione, separatamente dagli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica;

Art. 15 - l'utilizzatore deve dichiarare che l'autorizzazione concessa non sarà ceduta, neanche in sub concessione, a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso e che, in caso di cessazione dell'attività e/o della produzione specifica, cesserà l'uso del riferimento alla denominazione tutelata nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti composti, elaborati o trasformati.

Consorzio di tutela del "Cioccolato di Modica IGP"

Regolamento per l'utilizzazione della denominazione "CIOCCOLATO DI MODICA IGP"
nell'etichettatura dei prodotti trasformati

Art. 16 - È vietato qualsiasi ulteriore riferimento alla denominazione tutelata diverso da quanto esposto nel presente regolamento. L'utilizzo della denominazione tutelata esclusivamente nella lista degli ingredienti non è sottoposto ad Autorizzazione da parte del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP. Si evidenzia che il prodotto certificato utilizzato dovrà costituire il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza.

ART. 17 - Il Consorzio di Tutela del "Cioccolato di Modica IGP" provvederà oltre all'iscrizione nel proprio registro come previsto dal D.L. 297/04, art. 1, comma 1 (lettera c, punto1), alle verifiche per il corretto uso della denominazione.

ART. 18 - Il costo annuo a carico dell'azienda per le verifiche per il corretto uso della denominazione sia tramite visite di controllo presso l'azienda, analisi di campioni di prodotto e\o tramite richiesta documentale dei registri di carico e scarico di prodotto IGP utilizzato è fissato in € 500,00 oltre IVA , che verranno richieste dal Consorzio di Tutela entro il 30/09 di ogni anno con regolare fattura. Il costo annuo potrà essere rideterminato con delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio, sottoposta alla preventiva approvazione del Ministero dell'Agricoltura Sovranità Alimentare e Foreste.

Regolamento approvato dalla Assemblea dei soci nella seduta del 25 luglio 2025

Il Direttore del Consorzio di Tutela del
Cioccolato di Modica IGP
Antonino Scivoletto

SCIVOLETTO
ANTONINO
30.07.2025
08:26:20
UTC



Consorzio di tutela del "Cioccolato di Modica IGP"

Regolamento per l'utilizzazione della denominazione "CIOCCOLATO DI MODICA IGP"
nell'etichettatura dei prodotti trasformati

Norma transitoria

Premesso che il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP con Decreto 5 dicembre 2024 del MASAF è stato riconosciuto ai sensi dell'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla IGP «Cioccolato di Modica», registrata con il regolamento (UE) n. 1529 della Commissione dell'8 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea L 257 del 15 ottobre 2018. Che per effetto di tale riconoscimento sono decadute tutte le autorizzazioni all'uso della denominazione "Cioccolato di Modica IGP" concesse negli anni dal MASAF;

Considerato che il Consorzio ha reputato opportuno, nelle more della adozione del presente Regolamento, rinnovare a richiesta delle Aziende interessate le autorizzazioni a suo tempo concesse;

Considerato inoltre che il Consorzio, sempre nelle more della adozione del presente regolamento ha provveduto a rilasciare nuove autorizzazioni per l'uso della denominazione "Cioccolato di Modica IGP" alle aziende che ne hanno fatto richiesta, sulla base dei criteri utilizzati dal Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste;

Tutto ciò premesso e considerato

Il Consorzio notificherà, dopo l'avvenuta approvazione del Ministero, a tutte le Aziende cui sono state prorogate le autorizzazioni concesse dal Ministero dell'Agricoltura e alle Aziende cui ha rilasciato nuove autorizzazioni, il "Regolamento per l'utilizzazione della denominazione "CIOCCOLATO DI MODICA IGP" nell'etichettatura dei prodotti trasformati", cui dovranno attenersi al fine di ottenere la conferma della autorizzazione prorogata e/o concessa e la conseguente iscrizione nel registro di cui all'art. 1 comma 2 del presente regolamento.

Consorzio di tutela del "Cioccolato di Modica IGP"

Regolamento per l'utilizzazione della denominazione "CIOCCOLATO DI MODICA IGP"
nell'etichettatura dei prodotti trasformati

APPENDICE

Regolamento per l'utilizzazione della denominazione "CIOCCOLATO DI MODICA IGP" nell'etichettatura dei prodotti trasformati

Presentazione della Richiesta

Per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo del riferimento "Cioccolato di Modica IGP" nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato, il soggetto interessato è tenuto a trasmettere al Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP – Corso Umberto i, n. 149 97015 Modica (RG) tramite pec consorziocioccolatodimodicaigp@pec.it , e, per conoscenza alle email:

consorzio@cioccolatodimodica.eu – direttore@cioccolatodimodica.eu

1) Richiesta di autorizzazione

2) Etichetta predisposta nel rispetto dei criteri previsti dagli articoli dal 2 al 9 del Regolamento;

3) Scheda tecnica che descriva il prodotto per il quale l'etichetta verrà utilizzata;

4) Registro carico e scarico solo se richiesto dal Consorzio o dagli uffici competenti.

L'autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente per i singoli prodotti composti, elaborati o trasformati per i quali è richiesta.